

circ. n. 04/5754 del 16/09/1996

Oggetto: D.P.R. 24 luglio 1996 n. 435 - Attuazione del disposto dell'art.3 commi 170-176 della legge 549/1995

Si fa seguito alla nostra n.04/1608 del 21/3/1996 per significare che, in o data 24 luglio 1996, è stato emanato, con D.P.R. n.435, pubblicato sulla G.U. n.198 del 24 Agosto u.s, il Regolamento contenente norme di attuazione della legge 28 dicembre 1995 n° 549. In tale testo sono specificate le modalità per essere ammessi alla definizione delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, prevista dalla legge suddetta.

Tale definizione che; ai sensi dell'art. 3 comma 176, può essere estesa anche alle controversie pendenti relative a violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa, produce l'effetto di estinguere la rilevanza penale degli illeciti commessi, giusta il disposto dell'art. 5 del citato Regolamento.

Per impartire istruzioni sull'intera materia il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette ha diramato la circolare n.224/D dell' 11/09/1996, inviata anche agli Organi in indirizzo. Al riguardo, nel rammentare l'osservanza delle disposizioni in essa contenute, si richiama l'attenzione dei Sigg. Ispettori sui seguenti aspetti:

1. ISTANZE DI DEFINIZIONE

Gli Organi in indirizzo concerteranno con le Direzioni Compartimentali delle Dogane, territorialmente competenti, le modalità con le quali queste ultime si impegneranno a comunicare le domande di definizione, (già pervenute o che dovessero eventualmente pervenire), relative a contesti di competenza degli Ispettorati dei Monopoli.

Le domande che invece fossero già pervenute agli Ispettorati saranno immediatamente trasmesse, corredate dalle notizie utili alla descrizione del contesto, agli Organi competenti i quali daranno comunicazione degli esiti delle definizioni, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 435/96.

Qualora, peraltro, le istanze non risultino conformi a quanto prescritto dal citato Regolamento, i Sigg. Ispettori, ~ provvederanno immediatamente a darne comunicazione alla parte, indicando le modalità, i termini e l'Autorità alla quale inviare le domande debitamente regolarizzate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento ai contesti di competenza dell' Amministrazione, suscettibili del beneficio in parola, si rammenta che, ai sensi dell'art. 3 comma 170 della legge 549/1995, gli stessi devono essere _pendenti alla data del 15/09/1995.

Per i contesti in ordine ai quali è già stato predisposto o è in via di predisposizione l' invito a definizione ai sensi del D.L. 375/90, gli Organi in indirizzo seguiranno le normali procedure, salvo l'eventuale comunicazione che le Dogane dovessero fare in ordine alla presentazione della domanda ai sensi della normativa in oggetto, che condurrebbe alla suddetta sospensione della valutazione del contesto.

Per i contesti che, ai sensi del D.L.375 citato, non risultano definiti per mancato pagamento o per quelli in ordine ai quali non si è ritenuto di ammettere il trasgressore a definizione, con l'esclusione di quelli assolutamente non definibili, i Sigg. Ispettori trasmetteranno all'Autorità Giudiziaria competente l'eventuale domanda di definizione pervenuta, ancorché l'Ufficio Doganale assolva al medesimo compito ai sensi dell'art.3 D.P.R.435/96.

3. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto previsto dalla succitata circolare delle Dogane al punto 6.2.1. che ribadisce l'osservanza di quanto sancito dall'art.5, secondo comma del D.P.R. più volte citato. In particolare, la sospensione del procedimento non impedisce l'applicazione delle misure accessorie, normativamente disposte, tra le quali la confisca dei reperti.

4. SOMME EVENTUALMENTE GIÀ RISCOSE

Nel caso in cui alcuni interessati avessero già provveduto a versare somme presso gli Ispettorati, si richiama l'attenzione sul punto 5.1.2. della più volte citata circolare n. 224/ j). Di tali somme introitate si darà comunicazione alla scrivente che si riserva di far conoscere le determinazioni, adottate di concerto con il Dipartimento delle Dogane, per la successiva ripartizione o per il recupero delle somme già ripartite.

I Sigg. Contabili, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta definizione, si daranno scarico contabile, delle somme dovute dai trasgressori indicando il titolo normativo in forza del quale. hanno estinto il contesto e gli estremi della comunicazione, 'ricevuta dalla competente Dogana, riguardante l'avvenuta definizione del contesto ai sensi del citato art. 3, comma 176.